

# Memento Pratico

## PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IAS - IFRS

ESTRATTO



**MEMENTO**  
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

INCLUSA  
VERSIONE DIGITALE



# Memento Pratico

## PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IAS - IFRS

Aggiornato al 9 maggio 2022

Gli autori dell'opera sono tutti professionisti (manager o advisor) di PricewaterhouseCoopers (PwC) esperti in materia contabile e di bilancio.

**Alessandro Turris** Responsabile della funzione Technical Accounting, Auditing & Methodology di PwC Italia, Componente del Consiglio di Gestione dell'OIC, Dottore Commercialista, Revisore legale e autore di articoli e testi in materia di bilancio e principi contabili nazionali ed internazionali.

**Maria Federica Cordova** Coordinatore delle pubblicazioni della funzione Technical Accounting di PwC Italia è Dottore Commercialista, Revisore legale e Docente presso la facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Salerno, autore di numerosi articoli e pubblicazioni in materia di bilancio e principi contabili internazionali.

**Antonella Portalupi** Dottore Commercialista, Revisore legale, Membro di consigli di amministrazione di fondi pensioni e società di capitali, Docente presso la facoltà di Economia dell'Università di Pavia, autore di articoli e testi in materia di bilancio e principi contabili internazionali.

**Emanuela Montori** Coordinatore del team specializzato in strumenti finanziari nell'ambito della funzione Technical Accounting di PwC Italia. Dottore Commercialista. Revisore legale, Ricercatore per il centro studi ODCEC di Milano, autore di testi in materia di bilancio e di articoli su principi contabili nazionali e internazionali.

**Giulia Gallina** Manager del team di Technical Accounting di PwC Italia, specializzata in strumenti finanziari, autore di testi in materia di bilancio e relatore in numerosi corsi di formazione sui principi contabili nazionali e internazionali.

**Maria Carmen Melpignano** Senior manager della funzione Technical Accounting di PwC Italia, Dottore Commercialista, Revisore legale e Docente di Revisione legale dei conti presso la facoltà di Economia Aziendale - Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, autore di testi in materia di bilancio.

**Giulia Cordero di Montezemolo** Senior manager della funzione Technical Accounting di PwC Italia, PhD in Business Management, autore di articoli in materia di bilancio su principi contabili internazionali.

**Gloria Bertin** Senior manager della funzione Technical Accounting di PwC Italia, specializzata in strumenti finanziari, autore di articoli in materia di bilancio su principi contabili internazionali.

**Marta D'Onofrio** Senior manager della funzione Technical Accounting di PwC Italia, specializzata in Business Combinations, autore di testi in materia di bilancio su principi contabili nazionali e internazionali.

**Stefano Paganini** Manager della funzione Technical Accounting di PwC Italia, specializzato in "Ricavi provenienti da contratti con i clienti", autore di testi in materia di bilancio su principi contabili nazionali e internazionali.

**PwC** è una primaria società di revisione contabile e certificazione di bilanci che opera in Italia dal 1926, è iscritta all'albo CONSOB e fa parte della prestigiosa organizzazione internazionale **PwC** presente in tutto il mondo.

I principi contabili utilizzati per la predisposizione di quest'opera sono quelli approvati dallo IASB e pubblicati in GUCE fino al 15 maggio 2022 e si avverte il lettore che successivamente a questa data lo IASB potrebbe emettere ulteriori standard o interpretazioni ed altri documenti già approvati in precedenza potrebbero essere stati endorsati.

Per affrontare argomenti specifici o complessi è sempre consigliabile fare riferimento ai documenti originali dello IASB e chiedere l'assistenza di professionisti esperti.

Nonostante gli sforzi per assicurare l'accuratezza delle informazioni contenute nella pubblicazione alcune di esse potrebbero non essere complete o altre potrebbero essere state omesse, rilevanti per alcuni lettori.

PricewaterhouseCoopers Spa, l'editore e gli autori non potranno in nessun caso essere ritenuti responsabili, a qualsiasi titolo, nei confronti di qualsiasi terzo, per danni diretti o indiretti causati da/connessi alle informazioni contenute nel Memento Principi Contabili Internazionali e/o all'eventuale utilizzo delle stesse per qualsiasi finalità.

© Copyright - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Milano 2022

*I diritti di traduzione, di riproduzione, e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi le copie fotostatiche, i film didattici o i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi.*

*L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né sostituisce una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.*

# Gli Autori

Il Memento Principi Contabili Internazionali  
è stato realizzato da un gruppo di professionisti  
di **PwC** Italia

**Alessandro Turrís**

**Maria Federica Cordova**

**Antonella Portalupi**

**Emanuela Montori**

**Giulia Gallina**

**Maria Carmen Melpignano**

**Giulia Cordero di Montezemolo**

**Gloria Bertin**

**Marta D'Onofrio**

**Stefano Paganini**

Professionisti della PwC



# Piano generale dell'opera

<b>TITOLO I</b>	<b>Il bilancio IFRS</b>	
Cap. 1.	Quadro normativo e framework	1
Cap. 2.	Il bilancio IFRS in Italia – Transizione agli IFRS	200
Cap. 3.	Documenti di sintesi – Bilancio consolidato, separato e bilanci intermedi	500
Cap. 4.	Ricavi da contratti con la clientela	1000
<b>Cap. 5.</b>	<b>Costi di esercizio</b>	<b>1600</b>
Cap. 6.	Rimanenze	2200
Cap. 7.	Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili e correzioni di errori	2800
Cap. 8.	Immobili, impianti e macchinari, beni in leasing ed investimenti immobiliari	3000
Cap. 9.	Attività immateriali	3800
Cap. 10.	Crediti e debiti, altre attività e passività	4400
Cap. 11.	Operazioni di finanza derivata	4700
Cap. 12.	Perdite di valore delle attività	4840
Cap. 13.	Partecipazioni e investimenti	5200
Cap. 14.	Fondi	5700
<b>Cap. 15.</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>6100</b>
Cap. 16.	Imposte sul reddito	6300
Cap. 17.	Conversione delle operazioni e dei bilanci in valuta	6600
Cap. 18.	Economie in stato di iperinflazione	6800
Cap. 19.	Aggregazioni aziendali	7000
Cap. 20.	Pagamenti in azioni	7500
Cap. 21.	Dismissione di attività	7700
<b>TITOLO II</b>	<b>Particolari tipi di attività</b>	
Cap. 22.	Imprese assicurative	8000
Cap. 23.	Imprese agricole	8500
<b>Appendice</b>		<b>9700</b>
<b>Indice analitico</b>		<b>pag. 1099</b>

# Introduzione


Gli IFRS sono indirizzati a tutte le imprese, senza eccezione alcuna, salvo per le imprese non aventi scopo di lucro. Differenze di carattere dimensionale o di diffusione nella proprietà non comportano alcun tipo di deroga. Lo IASB è dell'avviso che gli standard contabili da esso emanati siano di elevata qualità e compatibili con la migliore informazione societaria, di qualunque tipo di impresa. Concedere deroghe comporterebbe, secondo il Board, un peggioramento dell'informazione finanziaria cui tutti gli utenti hanno diritto.

Il criterio formativo cui si attiene lo IASB nella formulazione degli standard contabili è quello di fissare principi di carattere generale. Quest'impostazione si contrappone ad un approccio di maggior dettaglio, noto come «*rule based*» che è, invece, quello utilizzato dagli US gaap.

Un sistema fondato su «principi» fornisce i criteri ispiratori di una norma contabile responsabilizzando i redattori di bilancio (ed i loro revisori) a verificare di volta in volta quale principio contabile sia il più idoneo nella fattispecie concreta e come debba essere correttamente applicato. Inoltre, tale sistema consente una certa duttilità nell'adattarsi ai continui sviluppi del mondo degli affari ed al sorgere di operazioni economiche innovative.

D'altronde, anche negli Stati Uniti, il sistema «*rule based*» è attualmente messo in discussione, avendo chiaramente mostrato i propri limiti.

Il Memento Pratico Principi Contabili Internazionali è stato ideato con l'obiettivo di permettere agli utilizzatori di applicare agevolmente i principi contabili internazionali nella preparazione dei bilanci delle imprese italiane.



# Memento Pratico

AREA CONTABILE

## PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI



### SCOPRI GLI ALTRI TITOLI INDISPENSABILI PER LA TUA PROFESSIONE

#### Contabile



#### Bilancio Consolidato



#### Revisione Legale



Espandi il tuo volume con **MementoPiù**, il sistema digitale integrato e modulare che ti darà massimo aggiornamento e un'esperienza di consultazione unica grazie al potente motore di ricerca e alle funzionalità ancora più evolute.

## CAPITOLO 5

## Costi d'esercizio

## SOMMARIO

<b>SEZIONE I - Definizioni e regole generali</b> .....	1600	B. Benefici successivi al rapporto di lavoro e TFR .....	1765
I. Principi applicabili.....	1601	C. Benefici per favorire la cessazione del rapporto di lavoro .....	1860
II. Definizioni.....	1604	III. Oneri finanziari.....	1940
<b>SEZIONE II - Costi dell'esercizio</b> .....	1640	IV. Altri costi di gestione.....	1960
I. Costi di acquisto di beni e di prestazioni di servizi.....	1650	V. Casi particolari.....	1970
A. Acquisti.....	1655	<b>SEZIONE III - Rappresentazione in bilancio</b> .....	2000
B. Prestazioni.....	1670	I. Prospetti di bilancio .....	2000
C. Altri costi.....	1690	II. Note al bilancio.....	2050
II. Costi del personale.....	1730		
A. Retribuzioni.....	1741		

**Premessa** Questo capitolo tratta i costi di acquisto di beni e di prestazioni di servizi (v. n. 1650), i costi del personale (v. n. 1730), gli oneri finanziari (v. n. 1940) e gli altri costi di gestione (v. n. 1960).

1600

## SEZIONE I

## Definizioni e regole generali

## I. Principi applicabili

**Principi contabili internazionali applicabili** Nei principi contabili internazionali non è presente un principio specifico applicabile a tutti i costi ma esistono principi applicabili ad alcuni tipi di costi, mentre per tutti gli altri si deve fare riferimento ai principi generali contenuti nel quadro sistematico (Framework).

1601

Questo capitolo tratta dei costi relativi alla gestione operativa e dei costi che costituiscono le componenti economiche delle operazioni aziendali che l'entità sostiene per perseguire i propri obiettivi di reddito e di economicità. Non sono analizzati in questo capitolo i debiti (v. n. 4400 e s.), gli oneri e i relativi proventi che derivano da attività finanziarie (v. n. 4400 e s.), gli ammortamenti (v. n. 3000 e s. e 3800 e s.), gli accantonamenti ai fondi (v. n. 5700 e s.), le imposte sul reddito (v. n. 6300 e s.).

Per tutte le altre restanti categorie di costi questo capitolo fornisce le linee guida per la loro valutazione, quantificazione ed esposizione in bilancio.

**Ambito di applicazione** Tra i costi esaminati in questo capitolo sono comprese diverse tipologie di spese e oneri.

1602

Per quanto riguarda i costi della gestione caratteristica non esistono specifiche disposizioni negli IFRS che consentano di distinguere le attività accessorie, anche se le direttive generali, che il quadro sistematico (Framework) definisce, sono sufficienti per stabilire i criteri di valutazione e di contabilizzazione. In merito alla classificazione in bilancio di questi costi si



OMISSIS

## II. Costi del personale

**Benefici ai dipendenti** Il lavoro rappresenta un fattore della produzione con caratteristiche peculiari e assai diverse rispetto agli altri fattori produttivi.

1730

Innanzitutto esso è un fattore immateriale, in quanto consiste in prestazioni dalle quali derivano effetti produttivi diretti o indiretti. In secondo luogo, l'acquisto del fattore produttivo avviene generalmente in forza di un rapporto di lavoro subordinato dal quale scaturiscono per il datore di lavoro obblighi di natura economica e sociale, che derivano da norme di legge, da contratti collettivi di lavoro e da accordi aziendali collettivi o individuali.

Il lavoro, infine, si differenzia rispetto agli altri fattori produttivi per le modalità con cui viene commisurata la sua retribuzione. Essa viene riconosciuta periodicamente, in via posticipata, può comprendere una quota riconosciuta al lavoratore e una quota corrisposta a enti assicurativi e previdenziali; inoltre, parte della remunerazione è riconosciuta durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e parte può essere corrisposta alla conclusione del rapporto di lavoro.

Il principio internazionale (IAS 19) individua diversi elementi che costituiscono il costo del lavoro:

(a) **benefici a breve termine** (v. n. 1741 e s.) che comprendono la remunerazione erogata in cambio dell'attività lavorativa svolta dai dipendenti che si prevede siano erogati entro 12 mesi dal termine dell'esercizio. Ad esempio, salari, stipendi e contributi per oneri sociali, indennità sostitutive delle ferie annuali e delle assenze per malattia, partecipazioni agli utili e incentivi (se dovuti entro i dodici mesi successivi alla chiusura dell'esercizio) e benefici in natura (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendali e beni o servizi gratuiti o forniti a costo ridotto) per il personale in servizio;

(b) **benefici successivi al rapporto di lavoro** (v. n. 1765 e s.) quali pensioni, altri benefici previdenziali, assicurazioni sulla vita e assistenza medica successivi al rapporto di lavoro: tra queste tipologie di benefici è compreso il TFR;

(c) **altri benefici a lungo termine ai dipendenti** inclusi permessi legati all'anzianità di servizio, disponibilità di periodi sabbatici, premi in occasione di anniversari o altri benefici legati all'anzianità di servizio, indennità per invalidità e, se dovuti dopo dodici mesi o più dal termine dell'esercizio, partecipazione agli utili, incentivi e retribuzioni differite;

(d) benefici dovuti ai dipendenti per la **cessazione del rapporto di lavoro** (v. n. 1860 e s.) come ad esempio l'indennità di preavviso e gli incentivi alle dimissioni.

Per ognuna delle suddette categorie lo IAS 19 stabilisce le regole di contabilizzazione e valutazione. In questa sezione si trattano i compensi dovuti in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro e le retribuzioni e gli altri costi correnti per il personale. I pagamenti in azioni sono descritti nel capitolo 20 (v. n. 7500 e s.).

Nell'ambito dei principi internazionali il concetto di lavoro è più ampio di quello strettamente giuridico adottato in Italia: anche gli amministratori rientrano tra i dipendenti dell'impresa. I principi internazionali, facendo riferimento più alla sostanza che alla forma giuridica dei contratti, considerano allo stesso modo tutti coloro che lavorano per l'impresa, senza tenere conto della forma giuridica dei contratti. Per questo motivo anche la retribuzione dell'amministratore delegato rientra nel costo del lavoro, mentre, applicando i principi italiani, spesso viene classificata tra le prestazioni di servizi insieme alle altre prestazioni di lavoro autonomo. I benefici ai dipendenti sono quelli che l'impresa dà come corrispettivo per i servizi resi e sono concessi in cambio dei loro servizi, anche se l'obbligazione al pagamento può sorgere dalla cessazione del rapporto di lavoro. L'obbligo di pagare benefici ai dipendenti sorge da accordi contrattuali tra l'impresa ed il dipendente, obblighi di legge, prassi di settore ed usi locali. Un'impresa generalmente salda gli obblighi verso i dipendenti con pagamenti in denaro o attraverso benefici non monetari, come beni e servizi. I benefici ai dipendenti

possono essere pagati nell'esercizio in cui maturano o successivamente come nel caso dei benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro (IAS 19 par. 24).

**1731 Assenze retribuite accumulabili** Le assenze retribuite accumulabili sono quelle portate a nuovo e che possono essere utilizzate negli esercizi successivi se, nell'esercizio di maturazione, il diritto non è stato esercitato completamente.

Le assenze retribuite accumulabili possono essere acquisite (i dipendenti, al momento di lasciare l'entità, hanno diritto a un pagamento in contanti per il diritto non esercitato) o non acquisite (quando i dipendenti, al momento di lasciare l'entità, non hanno diritto a pagamenti in contanti per il diritto non esercitato).

L'obbligazione sorge nel momento in cui è resa dal dipendente l'attività lavorativa che fa maturare il diritto a future assenze retribuite. L'obbligazione esiste, ed è rilevata, anche se le assenze retribuite sono non acquisite, sebbene la possibilità che i dipendenti possano lasciare il lavoro prima di aver esercitato il diritto maturato non acquisito influenzi la valutazione dell'obbligazione (IAS 19 par. 15).

L'entità deve valutare il costo previsto delle assenze retribuite accumulabili come importo aggiuntivo che prevede di dover pagare per le assenze maturate ma non godute alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento (IAS 19 par. 16; v. n. 1756).

**1732 Assenze retribuite non accumulabili** Le assenze retribuite non accumulabili non si portano a nuovo negli esercizi successivi: esse si estinguono se il diritto relativo all'esercizio corrente non è utilizzato completamente e, al momento di lasciare l'entità, non danno diritto a ricevere un pagamento monetario in cambio del diritto non utilizzato. È quanto di solito accade nel caso di assenze per malattia (nella misura in cui il diritto relativo agli esercizi passati che non è stato utilizzato non incrementa il diritto relativo agli esercizi futuri), assenze per maternità o paternità e assenze retribuite per servizio nelle corti di giustizia o per servizio militare (IAS 19 par. 18). Un esempio è riportato al n. 1757.

## A. Retribuzioni

**1741 Retribuzioni e altri costi correnti** I benefici a breve termine per i dipendenti includono benefici come i seguenti, se si prevede che siano liquidati interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti prestano i servizi corrispondenti:

- (a) salari, stipendi e contributi per oneri sociali;
- (b) indennità sostitutive di ferie e di assenze per malattia;
- (c) compartecipazione agli utili e piani di incentivazione; e
- (d) benefici non monetari (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendale e beni o servizi gratuiti o a prezzi ridotti) per i dipendenti in servizio.

Il costo per **salari e stipendi** è da intendersi al lordo delle imposte e degli oneri sociali a carico del dipendente. L'espressione è antitetica alla locuzione «retribuzioni nette» genericamente usata per esprimere l'ammontare effettivamente percepito, in busta paga, dai dipendenti. Le ritenute sulle retribuzioni non alterano la misura del costo per l'impresa (valore lordo) in quanto realizzano soltanto trasferimenti di somme fra enti percettori diversi.

Contestualmente agli emolumenti lordi, vengono liquidati, ai dipendenti che ne hanno diritto, gli **assegni familiari**, una forma di integrazione salariale per dipendenti aventi familiari a carico. Tali assegni familiari sono erogati dal datore di lavoro per conto degli enti previdenziali. Per l'impresa si tratta di una contemporanea movimentazione di una partita di credito e di debito, e non del sostenimento di un costo.

Per quanto riguarda **le ritenute fiscali sulle retribuzioni** a carico del dipendente, l'azienda opera in qualità di sostituto d'imposta: è obbligata a prelevare l'IRPEF in capo al singolo dipendente ed al successivo versamento nelle casse dell'Erario.

Coerentemente con i principi generali del diritto tributario, il prelievo fiscale va applicato però ai redditi percepiti dal soggetto d'imposta; ciò comporta che per l'azienda l'obbligo di ritenuta scatta solo all'atto dell'effettivo pagamento delle retribuzioni; in altri termini nel momento in cui il dipendente monetizza il suo reddito. È questo un aspetto da sottolineare in

quanto solo le ritenute fiscali hanno questo vincolo di collegamento con la corresponsione; le altre (ad esempio quelle previdenziali) vanno applicate per competenza a prescindere dal periodo di regolamento delle retribuzioni nette.

Rientrano tra le retribuzioni correnti anche i **fringe benefits** ai dipendenti. Si tratta di integrazioni del reddito dei dipendenti, erogate dalle imprese in varie forme (auto aziendali, premi, viaggi, incentivi).

Il costo dei **buoni pasto** (ticket restaurant) distribuiti ai dipendenti è un costo del personale, non un costo per prestazioni di servizi come previsto dai principi italiani. Se i buoni sono parametrati alle giornate lavorate nel mese precedente a quello di distribuzione, alla fine dell'esercizio si dovrà contabilizzare una passività per i buoni maturati in dicembre e distribuiti in gennaio.

Le **quote associative a favore di dipendenti** (es.: quote per gli ordini professionali, quote del golf club, quote dei circoli privati, quote per associazioni varie) sono integrazioni del reddito dei dipendenti e come tali rientrano tra i costi correnti per il personale.

Le **borse di studio** corrisposte direttamente ad un dipendente o ad uno dei suoi familiari sono considerate «fringe-benefits» (compensi in natura) e rappresentano quindi un costo del personale. Per il dipendente rappresentano una integrazione del reddito.

**Contabilizzazione iniziale** I benefici ai dipendenti generalmente maturano con la prestazione cioè, quando i dipendenti prestano i servizi si accresce il loro diritto ad ottenere i benefici. L'impresa deve contabilizzare il costo dei benefici a breve termine al dipendente quando il dipendente ha reso un servizio all'impresa. Altre forme di benefici a breve termine sorgono dai piani di partecipazione agli utili tra l'impresa ed i dipendenti e dai bonus erogati ai dipendenti. I piani di partecipazione agli utili possono prevedere che i dipendenti ricevano una parte dell'utile se restano in servizio per un periodo specifico o soddisfano specifici requisiti nel raggiungimento di obiettivi (v. n. 7500 e s.).

L'impresa deve contabilizzare il costo per il riconoscimento del beneficio quando ha un'obbligazione in corso, legale o di fatto, che può valutare attendibilmente. L'impresa dovrebbe contabilizzare il costo per i benefici da riconoscere al dipendente come costo dell'esercizio, o come attività quando il costo fa parte di quelli necessari per ottenere l'attività pronta per l'uso. Qualsiasi ammontare non pagato deve essere contabilizzato come passività.

L'entità deve rilevare il costo previsto relativo alla compartecipazione agli utili e ai pagamenti per incentivi come definiti dal paragrafo 11 quando, e solo quando:

- (a) essa ha un'obbligazione attuale, legale o implicita, a eseguire tali pagamenti come conseguenza di eventi passati; e
- (b) può essere effettuata una stima attendibile dell'obbligazione. Esiste un'obbligazione attuale quando, e solo quando, l'entità non ha alternative realistiche all'effettuazione dei pagamenti.

#### Esempio

Un piano di compartecipazione agli utili prevede che la società A versi una parte stabilita dell'utile dell'esercizio ai dipendenti che hanno lavorato per tutto l'anno.

Se nessun dipendente lascia l'azienda durante l'anno, il totale dei pagamenti relativi alla compartecipazione agli utili sarà il 5% dell'utile.

L'entità stima che la rotazione del personale ridurrà i pagamenti al 3,5% dell'utile.

#### Soluzione

L'entità rileva una passività e un costo pari al 3,5% dell'utile.

**Valutazione iniziale** La valutazione iniziale di un beneficio a breve termine è il valore non attualizzato dei benefici a breve termine che l'impresa ha pagato o si attende di pagare ai dipendenti (IAS 19 par. 11). Questi importi sono facilmente determinabili per salari e stipendi. Il costo per i benefici che si accumulano, come ad esempio le ferie, è l'ammontare addizionale che l'impresa si aspetta di pagare in conseguenza dell'esistenza di diritti non ancora utilizzati alla data del bilancio (IAS 19 par. 16). Un'impresa può generalmente fare una stima ragionevole di un'obbligazione legale o implicita in relazione ad un piano di compartecipazione agli utili o di bonus quando, e solo quando:

- (a) le condizioni formali del piano contengono una formula per determinare l'ammontare del beneficio;
- (b) l'entità determina gli ammontari da pagare prima che il bilancio sia autorizzato alla pubblicazione; o

1742

1743

(c) l'esperienza passata fornisce una chiara evidenza dell'ammontare dell'obbligazione implicita dell'entità (IAS 19 par. 22).

**1744** **Valutazioni successive** Un'impresa dovrebbe fare una nuova valutazione della passività per benefici a breve termine per tener conto di:

- importi pagati ai dipendenti;
- importi che maturano per benefici che si accumulano quando un dipendente presta servizi lavorativi; e
- variazioni dell'ammontare stimato dei benefici ai dipendenti.

La stima di un'impresa della sua obbligazione verso i dipendenti deve essere rivista periodicamente. Cambiamenti nei salari per esempio possono avere effetto sull'obbligazione per ferie. Il tasso di turnover del personale che varia da quello stimato in precedenza avrà effetto sui pagamenti previsti dai piani di partecipazione agli utili e di bonus.

**1755** **Personale temporaneo** Un'impresa è esposta a differenti rischi e benefici nei confronti del personale assunto, anche in via temporanea, tramite un'agenzia di lavoro temporaneo rispetto a quanto avviene con i dipendenti assunti direttamente. L'impresa non deve provvedere a pagamenti per licenziamenti o ferie al personale dell'agenzia. Questi obblighi incombono invece sull'agenzia.

I benefici ai dipendenti includono i benefici forniti sia ai dipendenti sia alle loro persone a carico e possono essere regolati tramite pagamenti in denaro (o con la fornitura diretta di beni e servizi) effettuati direttamente ai dipendenti, ai loro coniugi, figli o altre persone a carico, o ad altri come le compagnie di assicurazione (IAS 19 par. 6).

#### Esempio

L'impresa Z è parte di un grande gruppo. Tutti i dipendenti del gruppo sono assunti dall'impresa J ed il loro costo è addebitato, al costo, alle imprese del gruppo per le quali lavorano. L'impresa Z paga all'impresa J 1.500.000 per il lavoro di 30 persone. Non ci sono variazioni dei costi che Z paga a J per i periodi nei quali il personale gode le ferie. La direzione di Z assume inoltre personale temporaneo per brevi periodi quando il carico di lavoro è molto elevato. Queste persone sono fornite da un'agenzia esterna di lavoro temporaneo. L'impresa Z ha pagato nel corso dell'anno 100.000 all'agenzia. Le persone assunte tramite l'agenzia durante l'anno equivalgono a quattro persone a tempo pieno. Z paga all'agenzia soltanto il numero di ore lavorate e perciò non deve pagare nulla per i periodi di ferie del personale temporaneo.

La direzione di Z sta preparando il bilancio d'esercizio della società Z come entità autonoma e ha chiesto come contabilizzare i costi di personale ed il numero dei dipendenti.

#### Soluzione

L'impresa deve contabilizzare gli importi pagati come segue:

- a) il costo del personale assunto attraverso un'altra impresa del gruppo deve essere contabilizzato come costo per benefici ai dipendenti ed il loro numero deve essere considerato ai fini dell'informazione sul numero medio dei dipendenti che deve essere inserita nelle note al bilancio. La nota deve chiarire che il personale è stato assunto da un'altra impresa del gruppo e che i costi contabilizzati sono quelli da pagare per i servizi prestati dai dipendenti;
- b) il costo del personale utilizzato attraverso l'agenzia di lavoro temporaneo non deve essere contabilizzato come costo per benefici ai dipendenti. Le persone interessate sono dipendenti dell'agenzia e non dell'impresa Z. I costi devono essere contabilizzati come «altri costi operativi». Il personale dell'agenzia non deve essere considerato nell'informazione sul numero di dipendenti. Quando si tratta di dati rilevanti gli amministratori devono fornire i dati sul numero ed il costo delle persone fornite dalle agenzie di lavoro temporaneo e spiegare che si tratta di importi non inclusi nel costo del personale né nel numero dei dipendenti.

**1756** **Ferie annuali** Un'impresa contabilizza i costi attesi sotto forma di assenze retribuite quando i dipendenti rendono il servizio che incrementa il loro diritto a future assenze retribuite (IAS 19 par. 13 (a)).

Considerazioni analoghe valgono per i contributi sociali gravanti sulle retribuzioni in questione. Ciò in quanto il meccanismo di calcolo della quota annua si basa sull'ammontare delle retribuzioni annue.

#### Esempio

I dipendenti dell'impresa Z possono riportare all'esercizio successivo le ferie annuali inutilizzate per utilizzarle in futuro.

Due dipendenti hanno ferie non utilizzate come segue:

	Numero di giorni	Costo annuale (compresi contributi)
Dipendente 1	6	45.000
Dipendente 2	10	30.000

I dipendenti non lavorano nei fine settimana e pertanto il numero dei giorni lavorativi, senza tener conto delle ferie, è 261 (365 - 104).

Si deve inserire nel bilancio una passività per le ferie non usufruite dai dipendenti?

#### Soluzione

Nel bilancio si deve indicare una passività per ferie non godute di 2.183:

Dipendente 1	$6/261 \times 45.000$	1.034
Dipendente 2	$10/261 \times 30.000$	1.149
Totale		2.183

I dipendenti hanno prestato durante l'anno servizi che danno loro diritto a futuri periodi di ferie. Il costo di queste ferie non godute alla fine dell'esercizio soddisfa la definizione di passività: una passività è un'obbligazione corrente derivante da eventi passati, il cui regolamento ci si attende provocherà un deflusso di risorse economiche. Comunque l'obbligazione esiste soltanto perché i dipendenti possono utilizzare successivamente le ferie non godute. Le ferie che non possono essere utilizzate nell'esercizio successivo non creano un'obbligazione e conseguentemente non deve essere contabilizzata una passività.

Se le assenze retribuite non sono accumulabili l'entità rileva il costo quando le assenze si verificano.

**Benefici non riportabili al futuro** Le imprese non devono contabilizzare passività a fronte di permessi retribuiti per malattia che non si accumulano, fino al momento in cui l'assenza non si verifica realmente, perché le prestazioni lavorative non fanno crescere l'ammontare del beneficio (IAS 19 par. 18).

1757

#### Esempio

Un'impresa ha 150 dipendenti, ognuno dei quali ha diritto ogni anno a otto giorni di assenza retribuita per malattia. Il diritto ad assenze retribuite per malattia non utilizzato non può essere riportato all'anno successivo. I dipendenti non hanno diritto nemmeno a pagamenti in denaro a fronte del diritto ad assenze per malattia non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.

L'impresa sta preparando il bilancio intermedio per il primo trimestre dell'esercizio. La direzione sta cercando di capire se un quarto del diritto annuale ad assenze retribuite per malattia deve essere accantonato perché le assenze per malattia possono essere utilizzate nei successivi tre trimestri.

Il par. 13 dello IAS 19 stabilisce che, nel caso di assenze retribuite che non si accumulano, l'impresa deve contabilizzare il costo previsto dei benefici a breve termine ai dipendenti solo quando l'assenza si verifica. Quando si deve contabilizzare il costo previsto dei permessi per malattia retribuiti che non si accumulano?

#### Soluzione

L'impresa non deve contabilizzare una passività per permessi retribuiti per malattia inutilizzati. L'utilizzo dei permessi è determinato da eventi futuri imprevedibili, cioè la malattia del dipendente, che non sono una scelta del dipendente.

Un basso livello di malattie nel primo trimestre non causa un più alto livello di malattie nei trimestri futuri.

## B. Benefici successivi al rapporto di lavoro e TFR

**Pensioni e benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro** I benefici successivi al rapporto di lavoro dipendono generalmente dalle pattuizioni tra il datore di lavoro e il dipendente e possono comprendere le seguenti componenti:

1765

(a) benefici pensionistici (per esempio, pensioni e pagamenti in un'unica soluzione al momento del pensionamento); e

(b) altri benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, quali assicurazioni sulla vita e assistenza medica (IAS 19 par. 26).

In Italia questi benefici scaturiscono sia da norme di legge, sia dai contratti collettivi di lavoro, sia da pattuizioni aziendali collettive od individuali.

Lo IAS 19 si applica a tutti questi accordi indipendentemente dal fatto che essi implicino la costituzione di un'entità distinta che riceva i contributi ed eroghi i benefici.

Lo IAS 19 considera tutti i piani pensione dei «piani a benefici definiti» (v. n. 1767) a meno che siano individuate le specifiche caratteristiche dei piani a contribuzione definita.

I benefici successivi al rapporto di lavoro sono classificati come piani a contribuzione definita o come piani a benefici definiti.

I piani di benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro sono classificati come piani a benefici definiti o a contribuzione definita, in base alla sostanza legale ed economica del contratto la quale dipende dai principali termini e condizioni del piano stesso (IAS 19 par. 27). I benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro si riferiscono alle pensioni, alle assicurazioni vita successive alla cessazione del rapporto di lavoro, all'assistenza sanitaria successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e al TFR.

**1766 Classificazione - Piano a contribuzione definita** Si tratta di un piano di benefici successivi alla cessazione del rapporto in base al quale un datore di lavoro versa contributi fissi ad un ente separato (un fondo) e non avrà un'obbligazione legale o implicita a pagare ulteriori contributi se il fondo non disponesse di attività sufficienti a pagare i benefici ai dipendenti in relazione all'attività lavorativa svolta nell'esercizio corrente e in quelli precedenti (IAS 19 par. 8).

I pagamenti o i benefici forniti ai dipendenti possono essere una semplice distribuzione di tutte le attività del fondo o un terzo, come una compagnia di assicurazioni, può aver assunto l'obbligazione di pagare prestazioni di un predefinito ammontare al termine della sua prestazione lavorativa. L'eventuale rischio attuariale (che i benefici siano inferiori a quelli attesi) e il rischio di investimento (che le attività investite siano insufficienti a soddisfare i benefici attesi) ricadono, nella sostanza, sul dipendente (IAS 19 par. 28).

**1767 Classificazione - Piano a benefici definiti** Sono tutti i piani a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro diversi dai piani a contribuzione definita (IAS 19 par. 8). I piani a benefici definiti possono essere non finanziati, interamente o parzialmente finanziati. Se la formula di prestazione non è basata soltanto sull'ammontare dei contributi, o comprende una garanzia del datore di lavoro o un rendimento specifico, significa che gli elementi di rischio sono a carico del datore di lavoro e che il piano deve essere considerato a benefici definiti. L'obbligazione di un datore di lavoro in un piano a benefici definiti è concedere l'ammontare concordato di prestazioni ai dipendenti in servizio e agli ex dipendenti al termine dell'attività lavorativa.

Le prestazioni sono generalmente basate su elementi quali l'età, la durata del rapporto di lavoro e la retribuzione. Il datore di lavoro sopporta i rischi attuariali e di investimento connessi al piano.

**1772 Piani statali, di gruppo e comuni a più datori di lavoro** L'entità deve classificare un piano relativo a più datori di lavoro come un piano a contribuzione definita o come un piano a benefici definiti in base alle condizioni del piano, includendo eventuali obbligazioni implicite che vadano al di là delle condizioni formali (IAS 19 par. 32). Questi piani possono spesso mettere in comune le attività del piano, e in alcuni casi, anche le obbligazioni dei datori di lavoro.

Un datore di lavoro deve contabilizzare la sua quota proporzionale delle obbligazioni ai benefici definiti, delle attività e dei costi di un piano a benefici definiti comuni a più datori di lavoro come per ogni altro piano a benefici definiti (IAS 19 par. 33). Se il datore di lavoro non ha informazioni sufficienti e non può adottare il metodo di contabilizzazione previsto per i benefici definiti, contabilizzerà questi piani come piani a contribuzione definita e fornirà informazioni supplementari (IAS 19 par. 34).

I **piani sponsorizzati dallo stato** devono essere contabilizzati nello stesso modo dei piani comuni a più datori di lavoro (IAS 19 par. 43). I piani sponsorizzati dallo stato sono stabiliti dalla legge e gestiti dal governo nazionale o locale, o da un altro ente istituito dal governo (IAS 19 par. 44). Molti piani statali sono finanziati con il criterio a ripartizione, con i contributi fissati ad un livello sufficiente per la corresponsione delle prestazioni correnti. La formula per il calcolo delle prestazioni di questi piani è spesso basata sulla durata dei rapporti di lavoro, ma il datore di lavoro non ha l'obbligazione legale né di fatto di pagare queste prestazioni. L'unica obbligazione del datore di lavoro è di pagare i contributi alle scadenze stabilite. Il datore di

lavoro può cessare di impiegare personale coperto dal piano statale o può cessare l'attività. Esso, per la maggior parte dei piani statali, non ha l'obbligazione di pagare le prestazioni che i suoi dipendenti hanno maturato negli anni precedenti. Così la maggior parte dei piani statali sono piani a contribuzione definita (IAS 19 par. 45).

I piani **ad amministrazione di gruppo** (anche definiti piani a benefici definiti che condividono i rischi tra entità sotto comune controllo) sono differenti dai piani comuni a più datori di lavoro. Sono aggregazioni di piani di singoli datori di lavoro, combinati al fine di permettere ai partecipanti di mettere in comune le attività ai fini di investimento e ridurre i costi di gestione ed amministrazione (come ad esempio un piano condiviso tra la controllante e le sue controllate). I diritti dei singoli datori di lavoro sono segregati a beneficio dei loro dipendenti. Le informazioni per permettere ai datori di lavoro di contabilizzare correttamente il proprio piano sono facilmente disponibili, e così essi non danno problemi di contabilizzazione. I piani ad amministrazione di gruppo non espongono i datori di lavoro partecipanti a rischi attuariali connessi ai dipendenti presenti e passati degli altri datori di lavoro (IAS 19 par. 41).

**Benefici assicurati** Un datore di lavoro può pagare premi di assicurazione per finanziare un piano che fornisce benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Questi piani sono generalmente trattati come piani a contribuzione definita a meno che il datore di lavoro mantenga un'obbligazione legale o di fatto a pagare le prestazioni quando dovute e ad effettuare pagamenti supplementari se l'assicuratore non ha attività sufficienti (IAS 19 par. 46). L'obbligazione mantenuta dal datore di lavoro può essere diretta, attraverso una garanzia o impegno verso l'assicuratore o i dipendenti, oppure indiretta attraverso il meccanismo di determinazione dei contributi.

Quando un datore di lavoro ha conservato l'obbligazione, contabilizza il piano come piano a benefici definiti, con le polizze che ne hanno le caratteristiche classificate come attività del piano e le altre come diritti di rimborso. La polizza che ha le caratteristiche per essere classificata come attività è quella emessa da un assicuratore che non è parte correlata, quando gli incassi possono essere utilizzati solo per pagare o finanziare le prestazioni ai dipendenti ed in caso di fallimento del datore di lavoro può essere attaccata dai creditori solo se vi sono attività eccedenti a quelle necessarie per il pagamento dei benefici ai dipendenti.

**Piano finanziato** I piani per benefici successivi al rapporto di lavoro «finanziati» sono piani in cui sono previste le coperture per le future passività derivanti dai benefici accordati ai dipendenti. In sostanza un piano finanziato è quello in cui la passività futura è finanziata in anticipo tramite l'accumulo di attività detenute esternamente al business della società datrice di lavoro, o tramite una polizza assicurativa qualificata. Il piano potrebbe essere interamente o parzialmente finanziato dai contributi versati dall'entità, e talvolta dai suoi dipendenti, a un'entità, o a un fondo, giuridicamente distinto dall'entità che redige il bilancio e che eroga i benefici ai dipendenti (IAS 19 par. 56).

Taluni gruppi accumulano attività in un veicolo separato come un fondo pensione che investe i flussi provenienti dal datore di lavoro per garantire l'adempimento delle sue obbligazioni. Nel momento in cui diventano esigibili, il pagamento dei benefici finanziati dipende non solo dalla situazione patrimoniale-finanziaria e dal risultato economico del fondo ma anche dalla capacità dell'entità, e dalla sua volontà, di assorbire le eventuali perdite delle attività del fondo. Quindi l'entità, sostanzialmente, si fa carico dei rischi attuariali e di investimento relativi al piano. Di conseguenza, il costo rilevato per un piano a benefici definiti non è necessariamente l'ammontare dei contributi dovuti per l'esercizio.

**Piano non finanziato** Un piano a benefici definiti «non finanziato» è un piano in cui non esistono attività messe a disposizione e a copertura della passività del datore di lavoro relativa alla futura passività.

**Valutazione del costo e dell'obbligazione di un piano a contributi definiti** L'obbligazione del datore di lavoro per ogni esercizio è determinata dall'ammontare dei contributi da pagare (cioè dovuti) per l'esercizio stesso. Spesso i contributi sono basati su una formula che utilizza le retribuzioni ai dipendenti nell'esercizio come base. Non è necessaria alcuna ipotesi attuariale per valutare l'obbligazione o il costo e non ci sono utili o perdite attuariali. Le obbligazioni sono determinate su base non attualizzata, ad eccezione

1773

1774

1775

1779

del caso in cui non si prevede che esse siano estinte interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio in cui i dipendenti hanno prestato l'attività lavorativa relativa (IAS 19 par. 50).

Il datore di lavoro deve contabilizzare un rateo passivo per i contributi da pagare alla fine di ogni esercizio in base ai servizi lavorativi prestati durante l'esercizio stesso, al netto dei pagamenti già effettuati.

## 1780 **Valutazione del costo e dell'obbligazione per un piano a benefici definiti**

L'obbligazione di un datore di lavoro per un piano a benefici definiti è di pagare ai dipendenti in servizio e agli ex dipendenti i benefici concordati. I benefici possono avere la forma di pagamenti in denaro o di prestazioni in natura, come l'assistenza medica e dentistica.

La contabilizzazione dei piani a benefici definiti è complessa perché sono necessarie ipotesi attuariali per valutare l'obbligazione e i costi, con la possibilità che i risultati previsti differiscano da quelli presunti generando di conseguenza gli utili e le perdite attuariali. Gli attuari, insieme agli amministratori, devono calcolare l'obbligazione per i benefici definiti ed il costo delle prestazioni lavorative correnti e precedenti.

La contabilizzazione dei piani a benefici definiti prevede che il datore di lavoro esegua le seguenti fasi:

1) determini l'avanzo o il disavanzo dato dalla differenza tra:

a. l'ammontare, stimato in modo affidabile, del costo finale per l'entità dei benefici maturati dai dipendenti in cambio dell'attività lavorativa prestata nell'esercizio corrente e in quelli precedenti. Nella determinazione di questo valore si applica il metodo della proiezione unitaria del credito e si utilizzano tecniche attuariali;

b. attualizzi tali benefici al fine di determinare il valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti e il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti;

c. deduca il fair value delle attività a servizio del piano;

2) determini l'importo della passività (attività) netta per benefici definiti (pari all'ammontare del disavanzo o dell'avanzo determinato al punto (1), rettificato per l'eventuale effetto della limitazione di un'attività netta per benefici definiti al massimale di attività;

3) determini gli importi da rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio come, per esempio, il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti, passate, gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti;

4) determini le rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti da rilevare nelle altre componenti di conto economico complessivo (come, ad esempio, gli utili/perdite attuariali e il rendimento delle attività a servizio del piano).

Le attività descritte devono essere applicate distintamente ad ogni piano rilevante dell'entità (IAS 19 par. 57).

La passività del piano «defined benefit obligation» nel caso di un piano finanziato (v. n. 1774) è misurata ad ogni data di chiusura dell'esercizio. Le attività a servizio del piano sono misurate al fair value.

La passività relativa ai benefici accordati ai dipendenti è attualizzata utilizzando tecniche attuariali (v. n. 1820) (IAS 19 par. 55). La differenza tra il fair value delle attività a servizio del piano e il valore attuale della passività per benefici definiti è un surplus o un deficit che dovrà essere iscritto come un'attività oppure una passività nello stato patrimoniale del datore di lavoro (IAS 19 par. 8).

## 1781 **Contabilizzazione dell'obbligazione implicita**

Un datore di lavoro deve contabilizzare non solo l'obbligazione legale derivante dalle condizioni formali di un piano a benefici definiti, ma deve anche iscrivere qualsiasi obbligazione implicita derivante dalle consuetudini non formalizzate dell'entità.

Le consuetudini non formalizzate danno origine a un'obbligazione implicita quando l'entità non ha alternative realistiche al pagamento di benefici ai propri dipendenti. Un esempio di obbligazione implicita si ha quando un cambiamento delle consuetudini non formalizzate dell'entità danneggerebbe in modo inaccettabile i suoi rapporti con i dipendenti (IAS 19 par. 61).



**Avanzo o disavanzo derivante da un piano benefici definiti** **1783**

Un avanzo è considerato un'attività a condizione che il datore di lavoro ottenga dei benefici economici derivanti dal piano.

Un disavanzo è considerato una passività se il datore di lavoro ha un'obbligazione legale o implicita ad adempiere ai benefici accordati ai dipendenti.

In un piano non finanziato (v. n. 1775) il datore di lavoro contabilizza come una passività il valore lordo dell'obbligazione derivante dal piano. In un piano finanziato (v. n. 1774) le attività sono portate a diminuzione della passività complessiva del datore di lavoro.

**Utili e perdite attuariali** **1820**

Lo IAS 19 definisce gli utili e le perdite attuariali come «... le variazioni nel valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti risultante da:

- (a) le rettifiche basate sull'esperienza passata (gli effetti delle differenze tra le precedenti ipotesi attuariali e quanto si è effettivamente verificato); e
- (b) gli effetti di modifiche nelle ipotesi attuariali» (IAS 19 par. 61).

Le variazioni nei contributi di dipendenti o di terzi relative all'attività lavorativa comportano:

- (a) un costo delle prestazioni di lavoro correnti e passate (se le variazioni nei contributi dei dipendenti non sono riportate nelle condizioni formali di un piano e non derivano da un'obbligazione implicita); o

- (b) utili e perdite attuariali (se le variazioni nei contributi dei dipendenti sono riportate nelle condizioni formali di un piano o derivano da un'obbligazione implicita) (IAS 19 par. 94).

Gli utili e le perdite attuariali derivano da aumenti o diminuzioni del valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti risultanti da variazioni delle ipotesi attuariali e dalle rettifiche basate sull'esperienza passata. Tra le cause di utili e perdite attuariali figurano, per esempio:

- (a) tassi di rotazione dei dipendenti, di pensionamenti anticipati o mortalità o di incrementi retributivi, di benefici (se le condizioni formali o implicite di un piano stabiliscono, a fronte di fenomeni inflattivi, incrementi dei benefici) o di costi per assistenza medica inaspettatamente alti o bassi;
- (b) l'effetto di cambiamenti nelle ipotesi relative alle opzioni di pagamento dei benefici;
- (c) l'effetto di cambiamenti delle stime della rotazione futura dei dipendenti, dei pensionamenti anticipati, della mortalità o di incrementi retributivi, dei benefici (se le condizioni formali o implicite di un piano stabiliscono, a fronte di fenomeni inflattivi, incrementi dei benefici) o dei costi per assistenza medica; e
- (d) l'effetto di variazioni del tasso di sconto (IAS 19 par. 128).

Lo IAS 19 dispone che gli utili e le perdite attuariali non comprendono le variazioni del valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti risultante dall'introduzione, dalla modifica, dalla riduzione o dall'estinzione del piano a benefici definiti, né le variazioni dei benefici dovuti nell'ambito del piano a benefici definiti. Tali variazioni determinano un costo relativo a prestazioni di lavoro passate, oppure degli utili o delle perdite al momento dell'estinzione (IAS 19 par. 129). Gli utili e le perdite attuariali si rilevano in OCI (con accumulo nella riserva IAS 19 del patrimonio netto). Le rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo non deve essere riclassificata nell'utile (perdita) d'esercizio in un esercizio successivo. Tuttavia, l'entità può riclassificare nel patrimonio netto gli importi rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo (IAS 19 par. 122).

**Costo relativo alle prestazioni di lavoro passate** **1821**

Il costo per prestazioni di lavoro passate sorge quando una società modifica un piano e concede benefici aggiuntivi per servizi resi in precedenti periodi.

Le recenti modifiche allo IAS 19 sono intervenute sulla definizione di «past service cost» e chiariscono come tenere in considerazione le modifiche del piano, le riduzioni o le estinzioni dello stesso. Prima di determinare il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate (o un utile o perdita al momento dell'estinzione), si deve rideterminare la passività (attività) netta utilizzando il fair value delle attività a servizio del piano e le ipotesi attuariali correnti (inclusi i tassi di interesse di mercato correnti e gli altri prezzi di mercato correnti), riflettendo:

- i benefici offerti dal piano e le attività a servizio del piano prima che esso sia modificato, ridotto o estinto;
- i benefici offerti dal piano e le attività a servizio del piano dopo la modifica, riduzione o estinzione del piano (IAS 19 par. 99).

Quindi in caso di modifica, riduzione o estinzione del piano l'entità deve determinare l'effetto del massimale di attività dopo la modifica, riduzione o estinzione del piano. Se tali operazioni si verificano contemporaneamente, la società non è tenuta a distinguere il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate risultante da una modifica del piano, il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate risultante da una riduzione dello stesso e gli utili o le perdite al momento dell'estinzione. L'intero costo per prestazioni di lavoro di precedenti è interamente imputato al P&L indipendentemente dalla maturazione dei requisiti (IAS 19 par. 99).

**Esempio**

Una società ha un piano a benefici definiti che prevede la corresponsione di una pensione pari all'1% dell'ultimo stipendio per ogni anno di servizio, con un vincolo relativo alla permanenza in azienda di almeno 5 anni. Al 1° gennaio X1 la società aumenta questo beneficio all'1,25% dell'ultimo stipendio per ogni anno di servizio, comprendendo anche i periodi precedenti. Il valore attuale della passività si incrementa pertanto di 500.000.

Dipendenti con più di 5 anni di servizio al 1° gennaio X1	400.000
Dipendenti con meno di 5 anni di servizio al 1° gennaio X1 (media di tre anni di servizio; quindi mancano 2 anni per la maturazione dei requisiti)	100.000
Aumento nella passività	500.000

Il costo per prestazioni di lavoro passate imputato al conto economico è pari a 500.000.

**1822 Spese amministrative** Lo IAS 19 dispone che i costi associati alla gestione delle attività del piano siano dedotte dal rendimento delle attività stesse. Altri costi amministrativi, come ad esempio i costi per la tenuta dei libri sociali o i costi di prestazione dovuti all'attuario per la determinazione del valore attuale della passività, invece, devono essere imputati al conto economico quando i servizi sono ricevuti. Devono essere inclusi nel rendimento delle attività:

Interessi +
Dividendi +
Altri proventi + / -
Utili / perdite non realizzati + / -
I costi di gestione degli investimenti -
Debiti tributari sul rendimento degli investimenti -

Nel determinare il rendimento delle attività a servizio del piano, un'entità deve dedurre i costi di gestione delle attività a servizio del piano e tutte le imposte dovute dal piano stesso, diverse dalle imposte comprese nelle ipotesi attuariali utilizzate per valutare l'obbligazione per benefici definiti. Gli altri costi amministrativi non possono essere dedotti dal rendimento delle attività a servizio del piano (IAS 19 par. 130).

Questo requisito comporta che i costi sostenuti per la gestione delle attività del piano sono imputati direttamente a OCI invece che mandarli a P&L. Ma il nuovo standard non specifica come distinguere questi tipi di costi da altri costi e dove classificare gli altri costi amministrativi che non soddisfano la definizione di «costi per la gestione delle attività a servizio del piano».

**1824 Bilanci intermedi** Le «basis for conclusions» del principio sottolineano che non è sempre necessario rideterminare il valore della passività netta ai fini del bilancio intermedio.

**1825 Accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto** Il trattamento di fine rapporto è una forma di retribuzione del personale, a corresponsione differita, rinviata alla fine del rapporto di lavoro. Essa matura, in Italia, in proporzione alla durata del rapporto stesso, e per l'impresa costituisce un elemento aggiuntivo del costo per acquisire il fattore lavoro.

Il meccanismo di computo della quota annua è disciplinato dall'art. 2120 c.c.; senza entrare nella specificità dei contratti e dei diversi profili professionali, e tenuto conto che la legge

prevede che l'accantonamento si compone di due quote, i principi guida per il conteggio della quota annua per i singoli dipendenti sono i seguenti:

1) quota annua maturata, pari all'ammontare del monte-retribuzioni annuo (salari e stipendi lordi più tutti gli elementi integrativi della retribuzione, anche se corrisposti in natura), divisa per il coefficiente 13,5;

2) rivalutazione del fondo preesistente, sulla base dei seguenti parametri:

— 1,5% in misura fissa;

— 75% dell'aumento annuale del costo della vita segnalato dall'indice ISTAT.

La somma di queste due percentuali dà il coefficiente da applicare per la rivalutazione.

In relazione a quanto sopra indicato, il Fondo di trattamento di fine rapporto (TFR) è da considerarsi un beneficio successivo al rapporto di lavoro. In particolare, alla luce della normativa 2007, il TFR è da considerarsi un piano a contribuzione definita ad eccezione delle entità con meno di 50 dipendenti, in tal caso è da considerarsi un piano a benefici definiti.

*OMISSIS*

## CAPITOLO 15

**Patrimonio netto**

## SOMMARIO

<b>SEZIONE I - Definizioni e regole generali</b> .....	6100	I. Criteri di valutazione.....	6150
I. Principi applicabili.....	6115	A. Capitale .....	6150
II. Strumenti rappresentativi del patrimonio.	6120	B. Riserve.....	6180
III. Strumenti finanziari composti.....	6135	C. Altre voci di patrimonio.....	6195
<b>SEZIONE II - Aspetti contabili</b> .....	6150	II. Note al bilancio.....	6235

## SEZIONE I

**Definizioni e regole generali**

Nei principi contabili internazionali non si riscontra un principio contabile analogo all'OIC 28 «Patrimonio netto», in quanto le voci che compongono il capitale e le riserve sono, in via generale, considerate «voci residuali» senza la necessità di una specifica misurazione.

Tuttavia nello IAS 32 (strumenti finanziari: presentazione) si riscontra la presenza di alcune definizioni che riguardano le voci del patrimonio netto: uno strumento rappresentativo di capitale è qualsiasi contratto che rappresenti una «interessenza residua» nelle attività dell'entità dopo aver dedotto tutte le sue passività. Lo IAS 32 contiene le disposizioni per distinguere una passività da un elemento di patrimonio ma nella prospettiva dell'emittente lo strumento finanziario. Tutti gli strumenti finanziari regolati dallo IAS 32 hanno natura contrattuale ciò significa che lo strumento finanziario è un accordo tra due o più parti dal quale derivano conseguenze economiche chiare tali che le parti hanno una limitata, o nessuna, possibilità di evitarle in quanto reso esecutivo da una norma di legge. I contratti, e quindi gli strumenti finanziari, possono assumere forme differenti e non necessitano della forma scritta. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (v. n. 6101) di un contratto consente di identificare se l'elemento è da classificare tra le voci di patrimonio oppure tra le voci delle passività: non è pertanto la forma giuridica del contratto o dell'elemento a stabilirne la classificazione.

**6100**

OMISSIS

## II. Strumenti rappresentativi del patrimonio

### Strumento finanziario rappresentativo del patrimonio 6120

L'esigenza di una classificazione separata nello stato patrimoniale tra le passività e il patrimonio netto richiede di utilizzare criteri univoci ed omogenei per stabilire se a fronte dell'emissione di uno strumento finanziario passivo questo interessi le voci delle passività, del patrimonio o entrambe le categorie.

In particolare alcune voci possono creare dubbi interpretativi: infatti può accadere che alcune operazioni abbiano alcune caratteristiche contrattuali tipiche dei finanziamenti, ma siano invece nella sostanza vere e proprie voci del patrimonio netto. Chiaramente può valere anche il contrario.

Lo IAS 32 stabilisce che quando si valuta uno strumento finanziario si deve considerare se lo strumento sia uno strumento rappresentativo di patrimonio netto oppure se si tratta di una passività, oppure se contiene entrambe le componenti.

In particolare lo IAS 32 (par. 15) stabilisce che l'emittente di uno strumento finanziario deve classificare lo strumento, o i suoi componenti, al momento della rilevazione iniziale, come una passività finanziaria, attività finanziaria o strumento rappresentativo di patrimonio in conformità alla sostanza degli accordi contrattuali (v. n. 6101) e alle definizioni di passività finanziaria, di attività finanziaria, e di strumento rappresentativo di capitale proprio.

Lo IAS 32 contiene i principi che consentono di classificare uno strumento finanziario emesso dall'entità tra le voci delle passività oppure tra le voci del patrimonio netto. Secondo le disposizioni generali si considera se esiste un diritto incondizionato dell'emittente ad esimersi dal consegnare liquidità o un'altra attività finanziaria per adempiere l'obbligazione contrattuale. Se tale diritto di «non adempimento» non sussiste di frequente si conclude che il contratto non è uno strumento di equity. Tuttavia non è sufficiente questa semplice considerazione: lo IAS 32 contiene specifiche disposizioni che disciplinano tale scelta.

Lo IAS 32 deve essere applicato da tutte le società per tutti i tipi di strumenti finanziari che sono contenuti nell'ambito di applicazione del principio (v. n. 6130 e s.).

La classificazione dello strumento come passività finanziaria oppure come voce del patrimonio comporta la necessità poi di classificare i flussi di pagamenti connessi allo strumento o come onere finanziario (qualora lo strumento sia classificato come passività) oppure come dividendo (qualora sia un componente del patrimonio), indipendentemente dalla denominazione assunta (dividendo o interesse) esaminando le caratteristiche formali di tali pagamenti. I dividendi di azioni classificate come passività finanziaria sono classificati tra gli oneri finanziari.

Lo IAS 32 (par. 16) stabilisce che uno strumento finanziario è rappresentativo del patrimonio se, e soltanto se, entrambe le condizioni (a) e (b) di seguito sono soddisfatte (v. n. 6121):

(a) lo strumento non include alcuna obbligazione contrattuale:

1. a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra entità; o
2. a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità alle condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all'emittente;

(b) se lo strumento sarà o potrà essere estinto mediante strumenti rappresentativi di capitale proprio dell'emittente, è:

1. un non derivato che non comporta alcuna obbligazione contrattuale per l'emittente a consegnare un numero variabile di strumenti di capitale proprio; o
2. un derivato che sarà estinto soltanto dall'emittente scambiando un importo fisso di disponibilità liquida o un'altra attività finanziaria per un numero fisso di strumenti rappresentativi di patrimonio netto. Per questa finalità gli strumenti rappresentativi di patrimonio netto dell'emittente non includono strumenti che siano a loro volta contratti per ricevere o consegnare in futuro strumenti rappresentativi di patrimonio netto dell'emittente.

### Identificazione della componente di patrimonio 6121

Una caratteristica fondamentale per differenziare una passività finanziaria da uno strumento rappresentativo di capitale proprio è l'esistenza di una obbligazione contrattuale di un contraente dello strumento finanziario (l'emittente) a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria all'altra parte (il possessore) o a scambiare attività o passività finanziarie con il possessore a condizioni potenzialmente sfavorevoli per l'emittente.

Sebbene il possessore di uno strumento rappresentativo di capitale proprio possa avere titolo a ricevere una quota proporzionale di eventuali dividendi o altre distribuzioni di capitale, l'emittente non ha un'obbligazione

6121  
(segue)

contrattuale a eseguire tali distribuzioni perché non può essere obbligato a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria all'altro contraente.

Se i diritti e gli obblighi che riguardano la modalità dell'estinzione di uno strumento finanziario dipendono dal verificarsi o dal non verificarsi di eventi futuri incerti o dall'esito di circostanze incerte al di fuori dal controllo sia dell'emittente sia del possessore (IAS 32 par. 25), lo strumento finanziario deve essere classificato come passività. Esempi di tali eventi futuri incerti potrebbero includere, ma non sono limitati a:

- cambiamenti in un indice del mercato azionario o in un indice dei prezzi al consumo;
- variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio;
- modifiche alle leggi fiscali o ad altri requisiti normativi;
- cambiamenti negli indicatori chiave di performance dell'emittente, come ricavi, utili netti o rapporti debito/patrimonio netto.

Se uno strumento finanziario è «composto», cioè è uno strumento che ha due componenti una di passività e una di patrimonio netto (come ad esempio un prestito obbligazionario convertibile) al momento della rilevazione iniziale è necessario separare le due componenti valutando l'importo residuo dopo avere identificato l'ammontare della passività finanziaria. Un'obbligazione finanziaria contrattuale comporta la classificazione dello strumento finanziario come passività. Tale obbligazione contrattuale può essere esplicita oppure stabilita indirettamente. Tuttavia l'obbligazione deve essere individuata ai fini contabili attraverso l'interpretazione dei termini contrattuali e secondo le condizioni stabilite dallo strumento finanziario.

#### Esempio n. 1 - Strumento composto

Un'entità emette un'obbligazione non redimibile (cioè senza scadenza) con opzione call a favore di sé stessa (cioè con l'opzione di riacquistare l'obbligazione in qualsiasi momento). Le condizioni dello strumento prevedono il pagamento di un dividendo fisso del 5%. Lo strumento prevede una clausola che incrementa il diritto al dividendo al 25% ad una data determinata futura a meno che l'emittente eserciti in precedenza l'opzione call.

#### Soluzione

Lo strumento non include un'obbligazione contrattuale a pagare i dividendi o a esercitare l'opzione call. Sebbene ci sia un forte interesse economico da parte dell'emittente a esercitare l'opzione call alla data in cui il dividendo si incrementa, non c'è un'obbligazione contrattuale a fare ciò. Di conseguenza lo strumento è classificato come posta di patrimonio.

Lo IAS 32 stabilisce dunque che gli strumenti rappresentativi di capitale proprio sono strumenti che rappresentano una quota ideale residua nell'attivo dell'entità al netto di tutte le sue passività. Quindi, quando il valore contabile iniziale di uno strumento finanziario composto viene attribuito alle componenti di patrimonio netto e passività, alle prime viene attribuito il valore residuo dopo avere dedotto dal fair value dello strumento nel suo complesso, l'importo determinato separatamente per la componente di passività.

#### Esempio n. 2

Un'impresa emette € 1.000.000 di obbligazioni zero-coupon a cinque anni. L'ammontare di € 1.000.000 può essere estinto, a facoltà dell'emittente (option a favore dell'azienda emittente), sia per contanti sia con un numero fisso di azioni proprie pari a 500.000 azioni.

#### Soluzione

Queste obbligazioni rappresentano una quota di patrimonio netto per l'azienda emittente e non sono da classificare come passività, ma come parte del patrimonio perché espongono il titolare dello strumento al rischio di fluttuazioni nel prezzo delle azioni tra la data di sottoscrizione e la data di estinzione.

Uno strumento che espone il titolare al rischio di oscillazione del prezzo delle azioni deve essere classificato dall'emittente come una quota di patrimonio.

#### Esempio n. 3

Un'impresa emette € 1.000.000 di obbligazioni zero-coupon a cinque anni. L'ammontare di € 1.000.000 può essere estinto, a facoltà dell'emittente (option a favore dell'azienda emittente), sia per contanti sia con azioni proprie (azioni ordinarie) con un valore di mercato che sia equivalente a 1.000.000 di euro alla fine dei cinque anni.

#### Soluzione

Queste obbligazioni rappresentano un debito per l'azienda emittente e non sono da classificare nel patrimonio, ma tra le passività perché espongono l'emittente al rischio di fluttuazioni nel prezzo delle proprie azioni tra la data di emissione e la data di esercizio.

Al contrario non espone il titolare dello strumento al rischio di variazione del prezzo delle azioni ordinarie. Uno strumento che espone il titolare al rischio di oscillazione del prezzo delle azioni deve essere classificato dall'emittente come una quota di patrimonio.

**Eccezioni nella classificazione di uno strumento finanziario** Ci sono tre eccezioni in cui l'esistenza di eventi incerti al di fuori del controllo dell'emittente non darebbe origine a una passività finanziaria (IAS 32 par. 25). **6123**

1) La parte della clausola concernente il potenziale adempimento che potrebbe richiedere il regolamento in contanti o un'altra attività finanziaria (o altrimenti in modo tale da costituire una passività finanziaria) non è «genuina» (v. n. 6125).

2) L'emittente può essere obbligato a estinguere l'obbligazione in contanti o altra attività finanziaria (o comunque ad estinguerla in modo tale da costituire una passività finanziaria) solo in caso di liquidazione dell'emittente (v. n. 6128).

3) Lo strumento presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti degli strumenti con opzione a vendere o crea un obbligo solo in caso di liquidazione (v. n. 6130).

**Riclassificazioni** La classificazione come strumento rappresentativo di capitale o passività finanziaria è effettuata dalla società alla data di prima iscrizione. Una modifica delle condizioni e termini contrattuali potrebbe comportare l'eliminazione dell'originale strumento e l'iscrizione del nuovo strumento (IAS 32 par. 15). Non vi è nello IAS 32 una guida chiara di come la società deve riclassificare uno strumento qualora i termini e le condizioni non siano cambiati. Lo IAS 32 si limita a prescrivere come la società deve classificare lo strumento o le parti che compongono lo strumento alla data di rilevazione iniziale mentre l'IFRS 9 prevede che la società elimini la passività finanziaria dal proprio bilancio quando viene estinta, ovvero quando l'obbligazione è adempiuta, o cancellata o scaduta. Per quanto riguarda la riclassificazione di strumenti con opzione a vendere e strumenti che pongono a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità solo in caso di liquidazione («strumenti puttable»), è necessario che la società effettui un periodico assessment circa la classificazione degli «strumenti puttable» per verificare se si è manifestato un cambiamento nelle circostanze rilevanti. Ad esempio, se un'entità emette o riscatta altri strumenti che modificano la classe di azioni più subordinata, ciò potrebbe causare la riclassificazione di alcuni strumenti finanziari da debito a capitale proprio o viceversa.

Un'entità dovrebbe riclassificare uno strumento finanziario quando appropriato, come segue (IAS 32 par. 16F).

Riclassificare uno strumento rappresentativo di capitale in una passività finanziaria a partire dalla data in cui lo strumento cessa di possedere tutte le caratteristiche richieste. La passività finanziaria è valutata al fair value dello strumento alla data di riclassificazione. L'eventuale differenza tra il valore contabile dello strumento rappresentativo di capitale e il fair value della passività alla data di riclassifica è rilevata a patrimonio netto.

Riclassificare una passività finanziaria come patrimonio netto a partire dalla data in cui lo strumento possiede tutte le caratteristiche richieste. Lo strumento di capitale deve essere valutato al valore contabile della passività finanziaria alla data di riclassificazione.

**Termini di regolamento che non sono «genuini»** Una clausola di potenziale adempimento (IAS 32 par. 25) in un contratto, non è genuina, se richiede il regolamento in contanti al verificarsi di un evento estremamente raro, molto insolito e molto improbabile che accada. Le clausole di regolamento potenziale non sono prese in considerazione nella classificazione dello strumento. Se il regolamento in un numero fisso di azioni proprie di un'entità può essere contrattualmente precluso in circostanze che sono al di fuori del controllo dell'entità, tali circostanze possono essere ignorate se non vi è alcuna reale possibilità che si verifichino. Lo strumento sarebbe classificato come strumento rappresentativo di capitale e non come passività finanziaria. **6125**

**Obbligazioni in caso di liquidazione** Come prassi vanno ignorati gli obblighi di consegna di contante o altre attività finanziarie, che sono subordinati solo alla liquidazione dell'emittente. Prendere in considerazione tali obblighi non sarebbe coerente con il presupposto della continuità aziendale. Una disposizione che prevede il pagamento in contanti o altra attività finanziaria, solo alla liquidazione dell'entità, è assimilabile a uno strumento rappresentativo di capitale che ha priorità in liquidazione. Una distribuzione obbligatoria di tutti i proventi agli azionisti, a seguito della vendita di tutti i beni dell'entità, rientrerebbe nell'ambito di una «liquidazione», anche se il processo legale di una liquidazione non è stato **6128**

concluso. Tuttavia, se lo strumento è rimborsabile al verificarsi di un evento che sfugge al controllo dell'entità, che potrebbe o meno portare a un'eventuale liquidazione (ad esempio, l'entità diventa insolvente o va in amministrazione controllata o amministrazione), lo strumento dovrebbe essere ancora classificato come una passività finanziaria.

### 6130 **Strumento con un'opzione a vendere e strumento che crea un obbligo solo in caso di liquidazione**

Uno strumento finanziario con opzione a vendere che comporta per l'emittente una obbligazione contrattuale a riacquistare o rimborsare lo strumento in questione in cambio di cassa o altra attività finanziaria nel momento di esercizio dell'opzione, in deroga alla definizione di passività finanziaria, nonostante tale obbligazione, è classificato **come strumento rappresentativo di capitale** se presenta le seguenti caratteristiche (IAS 32 par. 16A):

(a) lo strumento conferisce al suo possessore il diritto ad una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità in caso di liquidazione. L'attivo netto dell'entità è costituito dalle attività residue una volta soddisfatto ogni altro diritto vantato sulle sue attività. Una quota proporzionale viene calcolata:

— dividendo l'attivo netto dell'entità al momento della liquidazione in unità di pari ammontare; e

— moltiplicando il valore così ottenuto per il numero di unità detenute dal possessore dello strumento finanziario;

(b) lo strumento rientra nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti. Per rientrare in tale classe, lo strumento:

— non ha priorità su altri diritti vantati sulle attività dell'entità al momento della liquidazione; e

— non deve essere necessariamente convertito in un altro strumento prima di rientrare nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti;

(c) tutti gli strumenti finanziari rientranti nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti devono presentare caratteristiche identiche. Per esempio, essi devono essere tutti con opzione a vendere e la formula o l'eventuale altro metodo utilizzato per calcolarne il prezzo di riacquisto o rimborso è identico per tutti gli strumenti rientranti in tale classe;

(d) a prescindere dall'obbligazione contrattuale posta a carico dell'emittente a riacquistare o rimborsare lo strumento in cambio di disponibilità liquide o altra attività finanziaria, lo strumento non comporta alcuna obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria a un'altra entità né a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni potenzialmente sfavorevoli per l'entità e non è un contratto che potrà essere estinto con strumenti rappresentativi di capitale dell'entità;

(e) i flussi finanziari totali previsti attribuibili allo strumento del suo arco di vita si basano sostanzialmente sul risultato economico, la variazione dell'attivo netto o la variazione del fair value dell'attivo netto dell'entità nell'arco della vita dello strumento.

Affinché uno strumento possa essere classificato come **strumento rappresentativo di capitale**, oltre alle caratteristiche appena descritte che lo strumento deve presentare, lo IAS 32 paragrafo 16B prevede che l'emittente non abbia altri strumenti finanziari o contratti che comportino:

(a) flussi finanziari totali basati sostanzialmente sul risultato economico, una variazione dell'attivo netto rilevato o una variazione del fair value dell'attivo netto rilevato o non rilevato dell'entità (escluso qualsiasi effetto dello strumento o del contratto); e

(b) l'effetto di fissare o ridurre sostanzialmente il valore residuo per i possessori di strumenti con opzione a vendere.

Analogamente agli strumenti con opzione a vendere, sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale in deroga alla definizione di passività finanziaria, anche gli strumenti che comportano una obbligazione contrattuale a carico dell'emittente a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità solo in caso di liquidazione. L'obbligazione nasce perché la liquidazione è certa oppure è incerta, ma a discrezione del possessore dello strumento. Tali strumenti devono presentare tutte le seguenti caratteristiche per avvalersi della deroga (IAS 32 par. 16C):

(a) lo strumento conferisce al suo possessore il diritto ad una quota proporzionale dell'attivo netto dell'entità in caso di liquidazione della stessa. L'attivo netto dell'entità è costituito dalle



attività residue una volta soddisfatto ogni altro diritto vantato sulle sue attività. Una quota proporzionale viene calcolata:

— dividendo l'attivo netto dell'entità all'atto della liquidazione in unità di pari ammontare; e  
— moltiplicando il valore così ottenuto per il numero di unità detenute dal possessore dello strumento finanziario;

(b) lo strumento rientra nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti. Per rientrare in tale classe, lo strumento:

— non ha priorità su altri diritti vantati sulle attività dell'entità al momento della liquidazione; e

— non deve essere necessariamente convertito in un altro strumento prima di rientrare nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti;

(c) tutti gli strumenti finanziari rientranti nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti devono comportare un'identica obbligazione contrattuale a carico dell'entità emittente di consegnare una quota proporzionale del proprio attivo netto in caso di liquidazione.

Ai fini dell'applicazione dei requisiti IAS 32 16B e 16D, l'entità non deve considerare contratti non finanziari con il possessore di uno strumento finanziario di cui allo IAS 32 paragrafo 16A (con opzione a vendere) o allo IAS 32 paragrafo 16C (con obbligazione solo in caso di liquidazione della società), che prevedano termini e condizioni contrattuali simili ai termini e alle condizioni contrattuali di un contratto equivalente che potrebbe intervenire tra un non possessore di strumenti e l'entità emittente. Qualora l'entità non sia in grado di stabilire se tale requisito è soddisfatto o meno, lo strumento non deve essere classificato come strumento rappresentativo di capitale.

## **Estinzione tramite strumenti rappresentativi di capitale proprio di un'entità** **6131**

Ai fini della classificazione di uno strumento finanziario come passività o come componente di patrimonio dal punto di vista dell'emittente è necessario identificare le caratteristiche sostanziali delle obbligazioni legali o contrattuali a cui l'emittente è tenuto (v. n. 6101). L'IFRIC 19 «Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale» omologata con Reg. UE 662/2010, definisce il trattamento contabile che una entità deve applicare nel caso in cui la rinegoziazione dei termini di una passività finanziaria determini l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale in favore di un proprio creditore, al fine di estinguere interamente o parzialmente la stessa passività finanziaria. L'IFRIC 19, tuttavia, non definisce il trattamento contabile che deve applicare il creditore (v. n. 6163).

Un contratto non è un strumento rappresentativo di capitale proprio soltanto perché può concretizzarsi nel ricevere o consegnare strumenti rappresentativi di capitale proprio di un'entità.

Un'entità può avere il diritto o l'obbligazione contrattuale di ricevere o consegnare una quantità di azioni proprie o di strumenti rappresentativi di capitale proprio variabile di modo che il fair value degli strumenti rappresentativi di capitale proprio dell'entità che devono essere ricevuti o consegnati è pari all'importo del diritto o dell'obbligazione contrattuale.

Tale diritto o obbligazione contrattuale può essere per un importo fisso o un importo che oscilla in parte o completamente in funzione dei cambiamenti in una variabile diversa da quella del prezzo del mercato degli strumenti rappresentativi di capitale proprio dell'entità (per es. un tasso di interesse, un prezzo di una merce o di uno strumento finanziario).

### **Esempio n. 1**

Un contratto contiene l'obbligazione per la consegna di un quantitativo di strumenti rappresentativi di capitale pari a un valore di 100 onces d'oro (valore fisso di scambio con riferimento ad un indice prefissato o a commodities).

### **Soluzione**

Tale contratto è una passività finanziaria dell'entità anche se l'entità deve o può estinguerla consegnando gli strumenti rappresentativi di capitale proprio. Non è uno strumento rappresentativo di capitale proprio perché l'entità utilizza un quantitativo variabile di strumenti rappresentativi di capitale proprio come mezzo per regolare il contratto. Conseguentemente, il contratto non sostanzia partecipazione residua nelle attività dell'entità dopo avere dedotto tutte le sue passività.

Un contratto che sarà regolato dall'entità (ricevendo) o consegnando un quantitativo fisso di strumenti rappresentativi di capitale proprio in cambio di un ammontare fisso di disponibilità liquide o di un'altra attività finanziaria è uno strumento rappresentativo di capitale proprio.

**Esempio n. 2**

Un'opzione emessa su azioni che dà alla controparte il diritto ad acquistare un quantitativo fisso di azioni dell'entità ad un prezzo fisso o per un importo fisso di valore nominale di un'obbligazione è uno strumento rappresentativo di capitale proprio.

**Soluzione**

I cambiamenti nel fair value di un contratto derivanti da variazioni nei tassi di interesse di mercato che non influiscono sull'importo di disponibilità liquide o altre attività finanziarie da consegnare o ricevere, o il quantitativo di strumenti rappresentativi di capitale proprio da ricevere o consegnare, al regolamento del contratto non impediscono al contratto di essere uno strumento rappresentativo di capitale proprio.

Qualsiasi corrispettivo ricevuto (quale il premio incassato per un'opzione emessa o warrant su azioni dell'entità) viene aggiunto direttamente al capitale proprio. Qualsiasi corrispettivo pagato (quale il premio pagato per un'opzione acquistata) è dedotto direttamente dal capitale proprio. I cambiamenti nel fair value (valore equo) di uno strumento rappresentativo di capitale proprio non sono riconosciuti nel bilancio.

Se gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità che essa deve ricevere o consegnare all'atto dell'estinzione di un contratto sono strumenti finanziari con opzione a vendere che presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B dello IAS 32 o strumenti che pongono a carico dell'entità un'obbligazione a consegnare a un'altra parte una quota proporzionale del suo attivo netto solo in caso di liquidazione (IAS 32 paragrafi 16C e 16D) (v. n. 6130), il contratto è un'attività o una passività finanziaria. Tale definizione comprende un contratto che sarà estinto dall'entità ricevendo o consegnando un numero fisso di siffatti strumenti in cambio di un ammontare fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria.

**6132 Opzioni all'acquisto di azioni proprie** Un contratto che contiene un'obbligazione per un'entità di acquistare strumenti rappresentativi di capitale proprio contro disponibilità liquide o altre attività finanziarie dà origine a **una passività finanziaria** per il valore attuale dell'importo di rimborso (per esempio per il valore attuale del prezzo di riacquisto a termine, prezzo di esercizio dell'opzione o altro ammontare di conversione). Questo si verifica anche se il contratto è uno strumento rappresentativo di capitale proprio.

**Esempio**

Un'entità ha l'obbligazione derivante da un contratto a termine di acquistare strumenti rappresentativi del suo capitale proprio contro disponibilità liquide.

**Soluzione**

Quando la passività finanziaria è rilevata inizialmente secondo l'IFRS 9 il suo fair value (il valore attuale dell'importo di rimborso) è riclassificato dal patrimonio netto. Successivamente, la passività finanziaria è valutata in conformità all'IFRS 9.

Se il contratto si estingue senza che vi sia una consegna, l'importo contabile della passività finanziaria è riclassificato al patrimonio netto.

L'obbligazione contrattuale di un'entità per l'acquisizione di strumenti rappresentativi del suo capitale proprio dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell'importo di rimborso anche se l'obbligazione all'acquisizione è subordinata all'esercizio della controparte al diritto di rimborso (per es. un'opzione emessa che dà alla controparte il diritto di vendere gli strumenti rappresentativi del capitale proprio dell'emittente alla stessa entità per un prezzo fisso).

Un contratto, che sarà regolato dall'entità che consegna o riceve un determinato quantitativo di strumenti rappresentativi del suo capitale proprio in cambio di un importo variabile di disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria, è un'attività o una passività finanziaria.

**6133 Clausole di potenziale adempimento** Uno strumento finanziario può richiedere che l'entità consegni disponibilità liquide o altre attività finanziarie, o che lo estingua in modo che diventi una passività finanziaria, nel caso si verifichino o non si verifichino certi eventi incerti (o dall'esito di circostanze incerte) che sono al di fuori del controllo di entrambe le parti, l'emittente e il possessore dello strumento, quali un cambiamento negli indici del mercato azionario, nell'indice dei prezzi al consumo, nel tasso di interesse o nella normativa tributaria o nel volume d'affari futuro dell'emittente, o nel rapporto tra indebitamento e patrimonio netto. L'emittente di tale strumento non ha il diritto incondizionato ad

esimersi dal consegnare disponibilità liquide o altre attività finanziarie (o altrimenti di estinguere lo strumento in modo che diventi una passività finanziaria).

Quindi, è **una passività finanziaria** dell'emittente eccetto il caso in cui:

(a) non sia autentica la disposizione concernente il potenziale adempimento che potrebbe richiedere un regolamento con disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o altrimenti in modo tale che diventi una passività finanziaria); o

(b) l'emittente possa essere richiesto di estinguere l'obbligazione con disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o altrimenti di estinguere lo strumento in modo tale che diventi una passività finanziaria) soltanto in caso di liquidazione dell'emittente.

*OMISSIS*